



COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

UFFICIO DEL SINDACO

Largo Biagio Placidi, 1 – cap.00060

Tel. 06.90117010/11 fax. 06.9086143

Prot. n.° 5219 del 8/5/20

ORDINANZA N. 4 DEL 08.05.2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI ORARI DI APERTURA E CHUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA REGIONE LAZIO N. 37 DEL 30.04.2020. INDICAZIONE NUOVI ORARI

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30 aprile 2020, n. Z00037;

Richiamata la propria ordinanza N. 39 del 2.05.2020 oggetto DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI ORARI DI APERTURA E CHUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Dato atto che la ASL Roma 4, in data 5 maggio 2020 ha comunicato la guarigione di tutti i casi accertati da Covid-19 dei residenti sul territorio comunale

Viste le relazioni dell'ufficio di Polizia Locale, che attestano l'assenza di assembramenti nelle ore serali di maggior concentrazione del flusso di utenti

Ritenuto, pertanto, in relazione al buon esito della sperimentazione avviata con propria ordinanza n. 39 del 2.05.2020, di poter estendere la fascia oraria per l'asporto di cibo

Restando ferma la possibilità di modificare la nuova programmazione oraria al mutare delle circostanze sanitarie

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le attribuzioni del Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

ORDINA CON DECORRENZA 8 MAGGIO 2020

Di modificare la propria ordinanza n. 39 nei termini che seguono:

la programmazione oraria delle attività commerciali alle quali è consentita l'apertura in virtù del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, viene così consentita:

- apertura bar per la vendita esclusiva di cibo e bevande da asporto, dalle ore 7,30 alle ore 20,00, con possibilità di consegne a domicilio fino alle ore 23,00;
- apertura pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio per la vendita esclusiva di cibo e bevande da asporto, dalle ore 8,00 alle ore 22,00 con possibilità di consegne a domicilio fino alle ore 23,00;
- apertura dei supermercati dalle ore 8,30 alle ore 20,00;
- apertura Farmacie e parafarmacie secondo i propri orari di turnazione

Gli altri esercizi commerciali non rientranti nelle categorie suindicate ma autorizzate all'apertura in base ai propri codici ATECO di cui agli allegati al DPCM del 26 aprile 2020, dovranno rispettare l'orario di apertura e chiusura dalle ore 8,00 alle ore 20,00

DISPONE

L'osservanza per gli esercizi commerciali delle seguenti misure di cui all'allegato 5 del DPCM del 26 aprile 2020 ed in particolare di cui all'allegato (All.1) al presente atto, tra le quali:

- Fermo restando quanto già disposto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e delle bevande (Reg. (CE) 852/2004), che i gestori e gli addetti debbano indossare mascherine e guanti per tutto il tempo di permanenza nei locali e mantenere, ove possibile, un distanziamento interpersonale di almeno un metro. Devono, altresì, adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per le quali è raccomandato un lavaggio frequente con acqua e sapone o altri prodotti igienizzanti;
- l'accesso di una persona alla volta per i locali fino a 40 metri quadrati oltre ad un massimo di 2 operatori, mentre per i locali di dimensioni superiori, l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- l'obbligo per i clienti di indossare all'interno dei locali guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- divieto per i clienti all'utilizzo dei bagni;
- il divieto di ogni forma di consumo sul posto. I prodotti devono essere consegnati chiusi in confezioni da asporto;

RACCOMANDA

la permanenza del cliente all'interno dei locali per il tempo strettamente necessario al pagamento e al ritiro della merce e che all'ingresso di ogni negozio e accanto alle casse e ai POS la presenza di erogatori disinfettanti, evitando assembramenti.

SOLLECITA

Tutta la cittadinanza ad attenersi rigorosamente alle misure restrittive disposte dai provvedimenti governativi, regionali e Comunali.

AVVERTE

Che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e viene altresì applicata, ai sensi dell'art. 7 bis TUEL, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa: Al Prefetto di ROMA; Alla Stazione Carabinieri di Sacrofano; Al Comando della Polizia Locale di Sacrofano.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Sacrofano,

IL SINDACO
Dott.ssa Patrizia Nicolini

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Patrizia Nicolini'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI SACROFANO' around the top edge and 'PRO' at the bottom. In the center of the stamp is a small emblem or logo.

Questo il testo del vademecum condiviso da Regione e associazioni di categoria:

MISURE DI SICUREZZA PER LA PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E VENDITA DI CIBO E BEVANDE DA ASPORTO DESTINATE AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITÀ ARTIGIANALI

1. È consentita ai sensi del Dpcm 26 aprile 2020 la vendita di cibo e bevande da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali quali, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato o interdetto l'accesso, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale previste dal Dpcm 26 aprile 2020 e relativi allegati;
2. Si raccomanda ai clienti l'ordinazione on-line o telefonica, in modo da garantire che il ritiro dei prodotti ordinati avvenga per appuntamenti dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno, dove in ogni caso i clienti dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
3. All'interno dei locali i clienti sono obbligati a indossare guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
4. I clienti entrano uno alla volta e devono permanere all'interno dei locali per il tempo strettamente necessario al pagamento e ritiro della merce. Non è consentito per i clienti l'utilizzo dei bagni;
5. Fermo restando quanto già disposto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e delle bevande (Reg. (CE) 852/2004), gestore e addetti devono indossare mascherina e guanti per tutto il tempo di permanenza nei locali e mantenere, ove possibile, un distanziamento interpersonale di almeno un metro. Devono, altresì, adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per le quali è raccomandato un lavaggio frequente con acqua e sapone o altri prodotti igienizzanti;
6. È vietata ogni forma di consumo sul posto. I prodotti devono essere consegnati chiusi in confezioni da asporto;
7. Dovrà essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l'igienizzazione delle mani (preferibilmente a induzione automatica). In particolare, detti sistemi devono essere disponibili sia per il personale, sia per i clienti, all'ingresso del locale;
8. Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve, altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti e sulle modalità di ordinazione e ritiro della merce, mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso ed eventualmente anche sui siti internet e pagine social aziendali. Si raccomanda ai gestori di esporre in vetrina un cartello che indichi che l'attività di ristorazione è sospesa ad eccezione della ristorazione con consegna a domicilio e con asporto.

